

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amminstrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Stato maggiore Legislazione DPB, 19 febbraio 2013

Modifica dell'ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte; OIFo; RS 642.118.2)

Spiegazioni

1. Introduzione

Con il progetto «Salario standard e imposta alla fonte» (ELM/QSt) si intende offrire, nel quadro di un ampliamento del sistema elettronico di notifica dello stipendio (ELM, «Elektronische Lohmeldeverfahren»), ai debitori della prestazione imponibile, ovvero ai datori di lavoro, la possibilità di trasmettere elettronicamente alle amministrazioni delle contribuzioni i loro dati sull'imposta alla fonte (ad es. attribuzione a un tariffario, conteggi, annunci). I datori di lavoro possono tuttavia scegliere liberamente se acquistare il software certificato ELM/QSt o continuare a utilizzare i moduli cartacei.

Sotto il profilo tecnico, l'attuazione di questo progetto richiede un'armonizzazione dei tariffari dell'imposta alla fonte per quanto riguarda la loro designazione e la loro applicazione sia a livello federale sia a livello cantonale. Le presenti modifiche dell'ordinanza sull'imposta alla fonte rappresentano un primo passo in questa direzione. I Cantoni dovranno in seguito adeguare le loro basi giuridiche.

La presente modifica di ordinanza ha carattere tecnico e non anticipa una revisione esaustiva dell'imposizione alla fonte. Quest'ultima è necessaria a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_319/2009 (confermata dalle sentenze 2C_33/2010, 2C_34/2010 e 2C_35/2010) e intende garantire la conformità della legislazione tributaria con gli impegni internazionali della Svizzera (in particolare art. 2 ALC e art. 9 cpv. 2 dell'allegato I ALC).

2. Spiegazioni sui titoli delle sezioni e sugli articoli modificati

Sezione 1 (titolo prima dell'art. 1)

L'attuale sezione 1 s'intitola «Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera». In ragione dell'estensione del tariffario (cfr. spiegazioni ad art. 1 cpv. 1) il titolo della sezione 1 è stato rinominato in «Lavoratori», dato che questa sezione conterrà anche categorie di persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera (tariffari: F, L, M, N, O e P). Le disposizioni di cui agli articoli 1 – 3 concernono solo lavoratori e beneficiari di proventi compensativi.

Articolo 1 capoverso 1

I singoli gruppi di persone specificati qui di seguito sono contraddistinti da una lettera. Tale lettera è definita come «tariffario».

I tariffari G, I, J e K non hanno potuto essere utilizzati in quanto lo sono già oggi in alcuni Cantoni. La lettera «K» (tariffario K) è ad esempio applicata nei Cantoni che impiegano il sistema di tassazione «NEST» quale tariffario per l'imposizione alla fonte di prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

A seconda del tariffario (ad eccezione dei tariffari D ed E) sono prese in considerazione differenti deduzioni fiscali.

Con le tabelle dei tariffari delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni contenute nel programma di elaborazione elettronica dei dati, il datore di lavoro può determinare l'importo corretto d'imposta alla fonte a partire dallo stipendio lordo, operare la relativa deduzione dal salario e iscriverla nella contabilità dei salari.

Per il momento non sono toccati dalle nuove designazioni e applicazioni tariffarie artisti, sportivi e conferenzieri (art. 92 LIFD), amministratori (art. 93 LIFD), creditori ipotecari (art. 94 LIFD) nonché i beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico (art. 95 LIFD) e di prestazioni previdenziali di diritto privato (art. 96 LIFD). Questo vale pure per i beneficiari di vantaggi valutabili in denaro risultanti dalle partecipazioni dei collaboratori che sanno as-

soggettati all'imposta alla fonte dal 1° gennaio 2013 in applicazione dell'articolo 97a LIFD¹. Qualora il conteggio elettronico fosse introdotto in un secondo tempo per queste categorie di persone, occorrerebbe introdurre designazioni tariffarie unitarie anche per queste categorie.

I seguenti tariffari valgono pertanto per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte con o senza domicilio fiscale in Svizzera (art. 83 segg. e art. 91 LIFD) e per i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte in un'impresa di trasporto internazionale (art. 97 LIFD):

Tariffario A: il tariffario A è attribuito – come sinora – a persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento. La base per il calcolo dell'imposta è costituita dalla tariffa secondo l'articolo 214 capoverso 1 LIFD (tariffa per persone sole).

Con la creazione di «sottocategorie» nel tariffario A, in futuro sarà possibile tenere conto anche delle deduzioni sociali secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD (deduzione per i figli compresa la deduzione dei premi assicurativi secondo l'art. 212 cpv. 1 LIFD). Queste ultime possono essere applicate a persone assoggettate all'imposta alla fonte che devono versare alimenti (cfr. anche le spiegazioni concernenti la modifica dell'art. 2 cpv. 2 OIFo). In tal modo, i versamenti di alimenti per i figli che non vivono nella stessa comunione domestica della persona assoggettata all'imposta alla fonte possono essere debitamente presi in considerazione. Questo comporta un'imposizione alla fonte che tiene maggiormente conto della capacità economica del contribuente. Non è concessa la deduzione dall'ammontare dell'imposta secondo l'articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD. L'applicazione della tariffa A con «deduzione per i figli» avviene solo su richiesta della persona contribuente e su ordine dell'autorità fiscale competente (cfr. le spiegazioni ad art. 2 cpv. 2 OIFo).

Tariffario B: il tariffario B è attribuito ai coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa (con o senza figli).

L'articolo 214 capoverso 2 LIFD (tariffa per coniugati) funge da base di calcolo per l'imposta. Nella tariffa B si tiene conto, nelle differenti «sottocategorie» (B1, B2 ecc.) della deduzione per i figli secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD, della deduzione per i premi assicurativi secondo l'articolo 212 capoverso 1 LIFD, della tariffa per i genitori secondo l'articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD e della deduzione per coniugati secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD.

Tariffario C: il tariffario C è attribuito ai coniugi non separati legalmente o di fatto e che esercitano entrambi un'attività lucrativa (cosiddetti coniugi con doppio reddito).

<u>Diritto vigente:</u> attualmente il reddito complessivo dei coniugi (cumulo dei fattori) è determinante per la loro imposizione alla fonte (art. 86 cpv. 2 LIFD). Oggi, nell'imposizione alla fonte, il reddito dell'altro coniuge è preso in considerazione per la determinazione dell'aliquota (art. 86 cpv. 2 LIFD). I dettagli del calcolo sono stabiliti dalla Confederazione d'intesa con i Cantoni (art. 2 cpv. c OIFo). Al riguardo, le parti osservano i dati statistici esistenti e l'attuale situazione salariale in Svizzera. Attualmente si presuppone che il marito consegua il 60 per cento del reddito complessivo dei coniugi. Ai fini della determinazione dell'aliquota questo reddito è calcolato al 100 per cento. La stessa cosa avviene per il reddito della moglie, che si presuppone sia del 40 per cento del reddito complessivo

-

¹ RU **2011** 3295

dei coniugi (cfr. spiegazioni sull'attuale tariffario C, pag. 61², disponibile solo in tedesco e francese).

Se fossero prese in considerazione solo le singole componenti del reddito dei coniugi, questi ultimi verrebbero avvantaggiati a causa della progressione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pertanto regolato, d'intesa con i Cantoni, i dettagli del calcolo dell'imposta alla fonte e in particolare il reddito dell'altro coniuge determinante ai fini dell'aliquota (cfr. art. 2 lett. c OIFo).

Nel tariffario C si tiene conto della deduzione per coniugi con doppio reddito secondo l'articolo 212 capoverso 2 LIFD.

La deduzione per i figli secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD, compresa la deduzione per i premi assicurativi secondo l'articolo 212 capoverso 1 LIFD e la tariffa per i genitori secondo l'articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD sono presi in considerazione nella misura in cui i figli vivono in comunione domestica con il contribuente, che provvede in modo essenziale al loro sostentamento.

<u>Nuovo diritto:</u> in futuro il tariffario C si applicherà anche quando uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa all'estero (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 lett. c OIFo). Questa modifica di ordinanza rappresenta un ulteriore passo verso un'applicazione tariffaria armonizzata tra Cantoni.

Inoltre, il tariffario C si applicherà in futuro allo stesso modo a entrambi i coniugi. Questo significa che, a parità di reddito, l'onere fiscale sarà identico per entrambi i coniugi. D'intesa con i Cantoni si è optato per il principio della conversione forfettaria del reddito da attività lucrativa del coniuge ai fini della determinazione equa dell'aliquota d'imposta, tenendo conto dei dati statistici esistenti e dell'attuale situazione salariale, indistintamente dal sesso del contribuente. Per quanto riguarda l'entità della conversione sono attualmente in corso chiarimenti in seno all'Ufficio federale di statistica.

Nel nuovo tariffario C, inoltre, le spese professionali continuano a essere interamente deducibili in funzione dello stipendio lordo. Per contro, per la determinazione del reddito imponibile, le altre deduzioni (in particolare la deduzione per i premi assicurativi e gli interessi sul capitale a risparmio secondo l'art. 212 cpv. 1 LIFD e la deduzione per i figli secondo l'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD) sono presi in considerazione nella tariffa in misura del 50 per cento dei valori determinanti.

Tariffario D: il tariffario D è attribuito a:

1. persone che esercitano un'attività accessoria, nella misura in cui esercitano un'attività principale;

2. proventi compensativi versati dall'assicuratore che non sono proporzionali al salario assicurato o possono aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa (art. 3 OIFo).

Per quanto riguarda il tariffario D si applica come sinora un'aliquota d'imposta fissa dell'1 per cento delle prestazioni lorde per l'imposta federale diretta (cfr. n. 1 dell'appendice dell'OIFo). Non sono previste deduzioni.

In caso di più attività lucrative esercitate da un contribuente, il nuovo diritto considera attività lucrativa principale l'attività con il reddito lordo più elevato. Tutte le altre attività rappresentano quindi attività accessorie e vanno pertanto tassate

4/9

² http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00383/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042I2Z6In1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH59fmym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s

con il tariffario D. Al contribuente rimane riservato il diritto di esigere dall'autorità di tassazione cantonale una verifica dell'imposizione alla fonte (art. 137 LIFD).

Per quanto riguarda l'imposizione alla fonte di proventi compensativi pagati da società d'assicurazione si rimanda al promemoria modello³ dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei proventi compensativi di lavoratori stranieri (disponibile solo in tedesco e francese). Se i proventi compensativi sono versati dal datore di lavoro, questi sono imponibili con lo stipendio applicando la tariffa determinante per lo stipendio.

Tariffario E: il tariffario E è attribuito ai contribuenti che vengono imposti secondo la procedura di conteggio semplificata in base alla legge contro il lavoro nero (RS 822.41; LLN). L'aliquota per l'imposta federale diretta ammonta allo 0,5 per cento (cfr. art. 37a cpv. 1 LIFD). Non sono previste deduzioni. L'imposta sul reddito risulta così saldata, vale a dire che tale reddito non può essere preso in considerazione né per la base di calcolo né per l'aliquota del reddito rimanente (art. 37a cpv. 1 LIFD, ultimo periodo). Per l'imposta alla fonte, ciò significa che ad esempio nel caso in cui uno dei due coniugi consegua un reddito imponibile alla fonte in modo tradizionale e l'altro coniuge consegua unicamente un reddito imponibile secondo la procedura di conteggio semplificata, il reddito imposto alla fonte in modo tradizionale non può essere tassato con il tariffario C (gli art. 9 cpv. 1 e 86 cpv. 2 LIFD non sono applicabili).

Tariffario F: il tariffario F è attribuito ai lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera e che sottostanno all'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia. Sono interessati da questo accordo solo i lavoratori che esercitano un'attività lucrativa dipendente nei Cantoni del Ticino, dei Grigioni o del Vallese e che hanno il loro domicilio in un Comune italiano di confine.

A seguito di un protocollo concluso tra le delegazioni dell'Italia e della Svizzera in occasione dell'incontro dell'8-9 luglio 1985 della commissione mista, come previsto nell'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Italia (procedura amichevole), la controparte italiana ha stabilito che il cumulo dei fattori (computo del reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell'aliquota) non è ammissibile nel quadro dell'imposizione dei frontalieri italiani. Nonostante la delegazione svizzera abbia già allora difeso una posizione opposta, nell'attuale prassi non si applica il cumulo dei fattori. Il reddito del coniuge, che esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera, non può quindi essere preso in considerazione per la determinazione dell'aliquota d'imposizione alla fonte del reddito.

Dato che i frontalieri italiani, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera, non possono essere tassati in base al tariffario C e non adempiono le condizioni del tariffario A, è stato creato un tariffario F, che riprende le aliquote d'imposta del tariffario B. Questa misura garantisce che, a seguito del mancato cumulo dei fattori, non venga logicamente operata la deduzione per doppio reddito secondo l'articolo 212 capoverso 2.

In tutti gli altri casi (ad es. quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera quali frontalieri italiani) si applicano – a seconda della situazione personale del contribuente - i tariffari ordinari A, B, C, D, E o H.

⁴ Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

5/9

³ http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00383/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042I2Z6In1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdIJ5gWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-4

Tariffario H: il tariffario H è attribuito alle persone separate legalmente o di fatto, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (famiglie monoparentali).

Attualmente, per le famiglie monoparentali si applica lo stesso tariffario applicato alle persone coniugate con figli (ad es. B1 in caso di 1 figlio a carico). Di conseguenza anche le famiglie monoparentali beneficiano della deduzione per coniugi secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera c LIFD, integrata nel tariffario B. Con un nuovo tariffario separato si tiene conto del fatto che alcuni Cantoni prendono in considerazione la situazione particolare delle famiglie monoparentali con altre misure (ad es. deduzione fiscale per famiglie monoparentali) piuttosto che con la tariffa per coniugi. Nel tariffario H si tiene conto della deduzione per i figli secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD, della deduzione per i premi assicurativi secondo l'articolo 212 capoverso 1 LIFD e della tariffa per i genitori secondo l'articolo 214 capoverso 2^{bis} LIFD.

Tariffario L: il tariffario L è attribuito alle persone che secondo l'articolo 15a della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) ⁵ esercitano un'attività lucrativa dipendente e che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A. Secondo l'articolo 15a paragrafo 1 CDI-D l'imposizione è limitata al massimo al 4,5 per cento dell'ammontare lordo delle rimunerazioni.

Tariffario M: analogo al tariffario L per i frontalieri che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B.

Tariffario N: analogo al tariffario L per i frontalieri che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C.

Tariffario O: analogo al tariffario L per i frontalieri che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D.

Tariffario P: analogo al tariffario L per i frontalieri che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H.

Articolo 1 capoverso 3

In questo capoverso sono stati effettuati adeguamenti di carattere puramente redazionale.

Articolo 2 capoverso 2

Secondo l'articolo 86 LIFD la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali e i premi d'assicurazioni nonché delle deduzioni degli oneri familiari. L'entità delle deduzioni è definita in base all'articolo 2 capoverso b OIFo d'intesa con i Cantoni. Per quanto riguarda l'imposizione alla fonte, gli alimenti (per i figli o le persone divorziate, separati legalmente o di fatto) possono essere rettificati solo l'anno successivo mediante una rettifica della tariffa (cfr. art. 2 lett. e OIFo) o una tassazione ordinaria ulteriore (crf. art. 90 cpv. 2 LIFD). Per questo motivo, le persone che soggiacciono all'imposta alla fonte e che devono versare alimenti possono venire a trovarsi in difficoltà finanziarie. Per attenuare questa problematica, il tariffario A prevede «sottocategorie» allo scopo di tenere in considerazione le deduzioni sociali secondo l'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD (deduzione per i figli e deduzione dei premi assicurativi secondo l'art. 212 cpv. 1 LIFD). Questa misura tiene conto della capacità economica del contribuente e impedisce eventuali casi di rigore.

⁵ Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62).

Per l'applicazione del tariffario A con «deduzioni per i figli» è necessaria una richiesta da parte del contribuente. L'autorità fiscale competente decide nel singolo caso se applicare il tariffario A con «deduzioni per i figli» e lo comunica al datore di lavoro nonché al contribuente. In questo caso, le imposte alla fonte vengono ricalcolate in base agli alimenti effettivamente versati secondo l'esempio sottostante. Anche per le categorie B, C o H si possono prendere in considerazione gli alimenti, nella misura in cui, ad esempio, la categoria B1 (coniuge con 1 figlio) è elevata alla categoria B2 nel caso in cui gli alimenti vengono versati per un secondo figlio.

Esempio:

Se il contribuente divorziato versa 28 000 franchi di alimenti all'anno per un figlio e la deduzione per figli del Cantone ammonta a 10 000 franchi (compresa la deduzione per i premi assicurativi), gli si può attribuire il tariffario A2 (2 deduzioni per figli).

Articolo 2 capoverso 3

Chi ad esempio ha versato contributi nel pilastro 3a, può far valere questi costi successivamente (anno fiscale successivo) nel quadro di una correzione della tariffa, dato che le tariffe esistenti non tengono in considerazione nessun costo individuale (art. 137 LIFD).

Su richiesta del contribuente, gli alimenti possono già essere presi in considerazione per il calcolo dell'imposta alla fonte durante l'anno fiscale. L'amministrazione delle contribuzioni verifica l'esistenza di un caso di rigore. In caso affermativo, annuncia ai datori di lavoro e al contribuente la tariffa da applicare (cfr. spiegazioni ad art. 2 cpv. 2). In ogni caso è fatta salva l'applicazione dell'articolo 137 LIFD.

Se gli alimenti sono stati presi in considerazione nell'applicazione dei tariffari conformemente all'articolo 2 capoverso 2, l'anno successivo il debito fiscale effettivo dei contribuenti assoggettati ai tariffari A, B, C o H è calcolato d'ufficio.

Esempio:

una persona coniugata (reddito unico) con un figlio versa alimenti per un altro figlio di primo letto. Questo contribuente è tassato con il tariffario B1 (B più un figlio). Qualora gli alimenti da pagare per il primo figlio di primo letto provocano un caso di rigore, l'amministrazione delle contribuzioni può prendere in considerazione una seconda deduzione per i figli (nella misura in cui gli alimenti siano versati almeno in ragione dell'importo di questa deduzione). In questo caso è applicato il tariffario B con due deduzioni per i figli (cosiddetto tariffario B2). Il tariffario B (come pure i tariffari C e H) comprende tuttavia anche la deduzione tariffaria per figlio dall'importo dell'imposta (art. 214 cpv. 2^{bis} LIFD) di 251 franchi. In questo caso, rispetto a una persona a cui è attribuito il tariffario A (che non prevede la deduzione tariffaria per un figlio) si giungerebbe a una riduzione ingiustificata dell'imposta. Per impedire questo trattamento iniquo, nei casi in cui si applicano i tariffari B, C e H con una deduzione per figli supplementare, è opportuno effettuare un calcolo obbligatorio successivo del debito fiscale effettivo. Al riguardo, la deduzione tariffaria per i figli di 251 franchi accordata in precedenza è di nuovo imputata.

Articolo 3a capoverso 1

Le prescrizioni concernenti l'obbligo di annunciare dei datori di lavoro (art. 13a OIFo) sinora contemplate sotto le disposizioni comuni, sono ora integrate nella sezione 1 «Lavoratori». In ragione della sistematica dell'ordinanza, questa modifica è necessaria perché interessa gli annunci di tutti i lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte.

Nei casi in cui i debitori della prestazione imponibile non conteggiano l'imposta alla fonte tramite ELM/QSt, l'annuncio alle autorità fiscali relativo alle nuove assunzioni di personale assoggettato all'imposta alla fonte deve avvenire come sinora entro 8 giorni. Questa procedura di annuncio è ancora necessaria in quanto i datori di lavoro, da un lato, non sono assistiti dal software salariale in occasione della determinazione dell'attribuzione a un tariffario e.

dall'altro lato, valgono in parte altre periodicità per il conteggio (conteggio trimestrale, semestrale o annuale).

Articolo 3a capoverso 2

Per i datori di lavoro che conteggiano l'imposta alla fonte con ELM/QSt, l'annuncio è effettuato insieme al conteggio elettronico mensile. L'attribuzione a un tariffario è effettuata con l'aiuto del software ELM/QSt e può in seguito essere verificata direttamente dalle amministrazioni delle contribuzioni cantonali all'atto della contabilizzazione del conteggio dell'imposta alla fonte. È quindi giustificato andare incontro ai datori di lavoro che impiegano ELM/QSt per i loro conteggi permettendo loro di rinunciare al rispetto del termine di annuncio di 8 giorni.

Sezione 1a (titolo prima dell'art. 4)

Come per l'attuale titolo della sezione 1, le disposizioni degli articoli 4 – 6 concernono unicamente le persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera. L'attuale sezione 1 è solo spostata e conserva lo stesso tenore diventando la sezione 1a.

Articolo 4 capoverso 2

Dopo che dall'anno civile 2003 tutti i Cantoni sono passati al sistema della tassazione annuale per le persone fisiche, questa disposizione non ha più nessun significato pratico e deve pertanto essere soppressa.

Articolo 13 capoverso 1

Con l'introduzione di ELM/QSt, i datori di lavoro possono automatizzare diversi processi di lavoro, cosa che semplifica i processi amministrativi. È quindi giustificato fissare la provvigione di riscossione ad almeno l'1 per cento e al massimo al 3 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte (sinora 2-4%).

Articolo 13 capoverso 2

La competente autorità fiscale cantonale può ridurre o revocare la provvigione di riscossione in caso di violazione degli obblighi procedurali (ad esempio quando i termini di scadenza del conteggio e/o per trasmettere le imposte alla fonte riscosse non sono osservati). Se la provvigione di riscossione viene soppressa completamente o solo in parte, dipende dall'entità della mancanza di cooperazione e la decisione spetta all'autorità fiscale competente. Contro le misure adottate, il datore di lavoro può esigere una decisione (art. 137 LIFD). Qualora non fosse d'accordo con la decisione, può avvalersi dei rimedi giuridici ordinari (art. 139 LIFD).

Articolo 13 capoverso 3

Secondo il capoverso 3 è di competenza dei Cantoni stabilire le modalità della provvigione di riscossione. I Cantoni hanno ad esempio la possibilità di fissare legalmente, in modo differenziato entro una fascia dall'1 al 3 per cento dell'ammontare dell'imposta, la provvigione di riscossione per i datori di lavoro che operano i loro conteggi manualmente o elettronicamente. Rimangono possibili le graduazioni a seconda della natura e dell'ammontare delle prestazioni imponibili. Rimane inoltre riservata ai Cantoni la facoltà di fissare un importo massimo per prestazione imponibile. La provvigione di riscossione è concessa secondo le regole del Cantone che ha diritto all'imposta alla fonte.

Articolo 18

La competenza dell'AFC a emanare prescrizioni per la riscossione corretta ed uniforme dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte nonché sul modo di procedere nell'ambito della tassazione ordinaria ulteriore risulta direttamente dall'articolo 102 capoverso 2 LIFD. Pertanto questa disposizione può essere abrogata senza sostituzione.

Appendice

Numero 1

Finora al numero 1 erano menzionati solo i proventi compensativi speciali secondo l'articolo 3 capoverso 3 OIFo. Nella prassi i Cantoni hanno applicato questa disposizione per analogia anche alle imposte alla fonte sul reddito da attività accessoria. Per questo motivo si rinvia in generale al tariffario D (art. 1 cpv. 1 lett. d). Per motivi redazionali, l'espressione «prestazioni lorde» è sostituita con l'espressione «entrate lorde».

Numero 1bis

Sinora, per il conteggio tra Confederazione e Cantoni (art. 89 e 101 LIFD nonché art. 17 Ol-Fo) si impiegavano diversi metodi di calcolo per l'imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa dei frontalieri tedeschi (max. 4,5% delle entrate lorde). La soluzione proposta rappresenta un approccio praticabile con un importo adeguato. Essa comporta pure un'ulteriore semplificazione.

Esempio di calcolo con 0,5 per cento delle entrate lorde: il contribuente è tassato con il tariffario L e guadagna 5 000 franchi lordi al mese. Ipotesi: aliquota d'imposta alla fonte determinante: 15%, limitata dalla CDI-D al 4,5%. Gettito fiscale: 225 franchi al mese (4,5% di 5 000 CHF). Di questi 225 franchi, 25 sono destinati alla Confederazione (un nono di 4,5% o 0,5% delle entrate lorde). Se l'aliquota d'imposta è inferiore al 4,5 per cento, la quota dell'imposta federale diretta deve essere conteggiata effettivamente su riserva dell'articolo 17 capoverso 1 OIFo.

Numero 3 frase introduttiva

Al riguardo si tratta di un adeguamento puramente formale a seguito dell'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche (LIFD e LAID).

3. Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore dell'attuale ordinanza del DFF i tariffari e la loro applicazione nella procedura d'imposizione alla fonte dovranno essere armonizzati a livello svizzero. Non appena l'ordinanza del DFF è stata approvata, i Cantoni che in futuro effettueranno la trasmissione elettronica dei dati concernenti l'imposta alla fonte tramite ELM/QSt dovranno adeguare le loro disposizioni conformemente al progetto della Confederazione.

L'introduzione tecnica di ELM/QSt è prevista per il 1° gennaio 2014. Da questa data i Cantoni dovranno effettuare i necessari adeguamenti nel diritto cantonale e informare dei cambiamenti i debitori della prestazione imponibile.

Dato che l'attuazione di ELM/QSt richiederà un certo lavoro di adeguamento durante la fase iniziale, l'entrata in vigore per la nuova fascia prevista per le provvigioni di riscossione e la possibilità di stabilire un importo massimo per prestazione imponibile (art. 13 cpv. 1 e cpv. 3) dovrebbero essere introdotte solo un anno dopo l'entrata in vigore delle altre disposizioni dell'ordinanza, ossia il 1° gennaio 2015.